



**Newsletter n. 3/2025 della Giustizia amministrativa  
a cura dell'Ufficio del massimario**

## **Indice**

### **Corte di giustizia dell'Unione europea**

1. Corte giust. UE, sez. X, 16 gennaio 2025, C-588/23, *Scai Srl*, sulla normativa nazionale ampliata dell'efficacia soggettiva delle decisioni della Commissione europea;
2. Corte giust. UE, sez. V, 16 gennaio 2025, C-277/23, *E.P.*, incompatibile col diritto dell'Unione europea la soppressione della deducibilità fiscale del beneficio economico del programma Erasmus+ attribuito al figlio a carico;
3. Corte giust. UE, sez. I, 9 gennaio 2025, C-394/23, *Mousse*, incompatibile con il diritto dell'Unione europea la richiesta di un'identità di genere ai fini dell'acquisto di un titolo di trasporto.

### **Corte costituzionale**

4. Corte cost., 3 gennaio 2025, n. 1, sull'incostituzionalità del requisito della residenza decennale per l'assegnazione degli alloggi popolari.

### **Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali**

5. Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2024, n. 10488, convenzioni urbanistiche: ultrattività degli effetti e obblighi dei privati;
6. Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2024, n. 10484, accesso ai documenti amministrativi e legittimazione passiva;
7. Cons. Stato, sez. VII, 27 dicembre 2024, n. 10407, sulla rilevanza dell'attività svolta presso *Eurojust* ai fini dell'attribuzione di un incarico direttivo presso un ufficio giudiziario di grandi dimensioni;
8. Cons. Stato, sez. VII, 17 dicembre 2024, n. 10140, vincolo pertinenziale di tipo culturale e sindacato giurisdizionale;
9. Cons. Stato, sez. VII, 2 dicembre 2024, n. 9647, sanzione disciplinare per l'alunno che insulta il corpo docente e autonomia valutativa dell'amministrazione scolastica;
10. T.a.r. per il Lazio, sez. IV-ter, 23 dicembre 2024, n. 23360, "contributi per la concessione di diritti d'uso e dei diritti di installare strutture": alla Corte di giustizia UE i criteri nazionali di commisurazione;
11. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 20 dicembre 2024, n. 4183, sul ripristino dello stato legittimo;
12. T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. II, 20 dicembre 2024, n. 1023, logica conservativa del risultato elettorale e rilevanza invalidante delle sole irregolarità sostanziali;
13. T.a.r. per la Campania, sez. V, 17 dicembre 2024, n. 7157, compatibilità urbanistica dell'impianto come presupposto per il legittimo esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti;
14. T.a.r. per la Campania, sez. II, 16 dicembre 2024, n. 7139, contratto di avvalimento e data certa;
15. T.a.r. per il Lazio, sez. IV, 9 dicembre 2024, n. 22203, sullo *ius variandi* in relazione al corrispettivo di servizi di comunicazioni elettroniche.

## Normativa e altre attività di interesse

16. **Decreto del Ministro dell'interno 21 gennaio 2025** – Adozione delle linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici (in G.U., serie generale, n. 20 del 25 gennaio 2025);
17. **Testo del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178**, coordinato con la legge di conversione 23 gennaio 2025, n. 4, recante: «Misure urgenti in materia di giustizia» (in G.U., serie generale, n. 19 del 24 gennaio 2025);
18. **Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209** – Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante: «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.», corredato delle relative note (in G.U., serie generale, S.O., n. 17 del 22 gennaio 2025);
19. **Decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 220** – Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135 e 136, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, (in G.U., serie generale, n. 17 del 22 gennaio 2025).

## Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

**Sulla normativa nazionale ampliativa dell'efficacia soggettiva delle decisioni della Commissione europea.**

**Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione X, 16 gennaio 2025, C-588/23, SCAI s.r.l.**

L'articolo 108 e l'articolo 288, comma 4, TFUE, gli articoli 16 e 31 del regolamento 2015/1589, nonché gli articoli 41 e 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che, nel caso in cui una decisione della Commissione europea ordini il recupero di un aiuto di stato presso un beneficiario da essa identificato, essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale le autorità nazionali competenti, nell'ambito del loro compito di esecuzione di tale decisione, possono ordinare il recupero di tale aiuto presso un'altra impresa in ragione dell'esistenza di una continuità economica tra quest'ultima e il beneficiario dell'aiuto identificato in detta decisione.

Secondo la giurisprudenza della Corte, poiché il principale obiettivo perseguito dal rimborso di un aiuto di Stato illegittimamente versato è l'eliminazione della distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale procurato dall'aiuto illegittimo, un siffatto aiuto deve essere recuperato presso la società che prosegue l'attività economica dell'impresa che ha beneficiato di tale aiuto qualora sia dimostrato che tale società conserva il godimento effettivo del vantaggio concorrenziale connesso al beneficio di detto aiuto.

La Corte ha concluso, pertanto, che il diritto comunitario non può essere interpretato nel senso che gli Stati membri sarebbero tenuti a recuperare un aiuto di Stato, dichiarato illegittimo e incompatibile da una decisione della Commissione, unicamente presso il beneficiario dell'aiuto in questione

designato in tale decisione; al contrario, le autorità e i giudici nazionali sono tenuti a identificare un'impresa diversa da quella identificata nella decisione di recupero, qualora il vantaggio connesso all'aiuto di cui trattasi sia stato effettivamente trasferito a tale altra impresa, successivamente all'adozione di detta decisione di recupero.

Quanto alle garanzie processuali e procedurali in capo al beneficiario dell'aiuto di stato, la Corte ha osservato: *i*) in primo luogo che il beneficiario effettivo può contestare dinanzi al giudice nazionale la validità della decisione della Commissione che ha dichiarato l'aiuto illegittimo e incompatibile, qualora tale beneficiario effettivo non fosse senz'altro legittimato a proporre un ricorso diretto, ai sensi dell'articolo 263 TFUE, avverso tale decisione; *ii*) in secondo luogo, l'erroneità della prospettazione del giudice del rinvio, secondo cui la constatazione dell'esistenza di una continuità economica rientra nel solo potere discrezionale della Commissione, risultando così preclusa alle autorità dello stato membro. In realtà, secondo la Corte, tale constatazione ben può essere effettuata dall'autorità nazionale e spetta a quest'ultima, qualora intenda adottare una decisione di recupero di un aiuto dichiarato illegittimo presso il beneficiario effettivo di tale aiuto, garantire il rispetto dei diritti della difesa di quest'ultimo. Il beneficiario effettivo dell'aiuto deve inoltre disporre della possibilità di far controllare una siffatta decisione da un giudice nazionale il quale, qualora nutra dubbi in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione, può o, a seconda dei casi, deve adire la Corte con un procedimento di rinvio pregiudiziale.

Il rinvio pregiudiziale è stato effettuato dal T.a.r. per la Campania, sezione III, con ordinanza n. 5138 del 2023 (oggetto della News UM n. 121 del 26 ottobre 2023).

**La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.**

(2)

**Incompatibile col diritto dell'Unione europea la soppressione della deducibilità fiscale del beneficio economico del programma Erasmus+ attribuito al figlio a carico.**

**Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione V, 16 gennaio 2025, C-277/23, E.P.**

Il diritto dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno stato membro che, al fine di determinare l'importo della deduzione di base a carattere personale cui ha diritto un genitore contribuente per un figlio a carico, tenga conto del sostegno alla mobilità a fini educativi di cui il figlio ha beneficiato nell'ambito del programma Erasmus+, con la conseguente perdita, eventualmente, del diritto alla maggiorazione di tale deduzione nell'ambito del calcolo dell'imposta sul reddito.

Rileva, infatti, la Corte di giustizia UE che, una volta che uno stato membro partecipa al programma Erasmus+, esso deve vigilare affinché le modalità di assegnazione e di tassazione delle borse destinate a facilitare la mobilità dei beneficiari di tale programma non creino una restrizione ingiustificata al diritto di libera circolazione e di soggiorno nel territorio degli Stati membri. Nel caso di specie, l'aiuto alla mobilità non era, in quanto tale, soggetto a tassazione in Croazia all'epoca dei fatti. Tuttavia, esso veniva preso in considerazione ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito della madre, il che ha svantaggiato quest'ultima.

La presa in considerazione dell'aiuto alla mobilità di cui un figlio a carico ha beneficiato al fine di determinare, nell'ambito del calcolo dell'imposta sul reddito del genitore, l'importo della deduzione di base spettante a quest'ultimo, azzerandola, costituisce una restrizione al diritto di libera circolazione e di soggiorno.

La Corte dichiara che, in circostanze del genere, in considerazione, in particolare, dei legami economici che uniscono il figlio al genitore, non solo

il figlio a carico che ha esercitato la sua libertà di circolazione, ma anche il genitore contribuente, direttamente svantaggiato dagli effetti di tale restrizione, possono far valere gli effetti di tale restrizione.

Per quanto riguarda più in particolare il rispetto del principio di proporzionalità, la Corte rileva che gli aiuti finanziari nell'ambito del programma Erasmus+ dovrebbero contribuire a coprire i costi supplementari che sarebbero inesistenti in assenza di tale mobilità. Di conseguenza, essi non riducono le spese dei genitori contribuenti nell'ambito del loro obbligo di mantenimento dei figli a carico né aumentano ulteriormente la capacità contributiva di detti genitori sul piano fiscale. Il trattamento fiscale di tali aiuti può comportare oneri fiscali più gravosi per tali genitori contribuenti, senza che le risorse a loro disposizione siano state aumentate per farvi fronte. Di conseguenza, la Corte afferma che la normativa nazionale di cui trattasi è persino idonea a produrre effetti inversi.

(3)

**Incompatibile con il diritto dell'Unione europea la richiesta di un'identità di genere ai fini dell'acquisto di un titolo di trasporto.**

**Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione I, 9 gennaio 2025, C-394/23, *Mousse*.**

Il diritto dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che:

- il trattamento di dati personali relativi all'appellativo dei clienti di un'impresa di trasporto, avente la finalità di personalizzare la comunicazione commerciale fondata sulla loro identità di genere, non sembra essere né oggettivamente indispensabile né essenziale per consentire la corretta esecuzione di un contratto e, pertanto, non può essere considerato necessario all'esecuzione di tale contratto;
- il trattamento di dati personali relativi all'appellativo dei clienti di un'impresa di trasporto, avente la finalità di personalizzare la

comunicazione commerciale fondata sulla loro identità di genere, non può essere considerato necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, qualora:

- il legittimo interesse perseguito non sia stato indicato a tali clienti al momento della raccolta di tali dati; oppure
- detto trattamento non sia effettuato nei limiti dello stretto necessario per la realizzazione di tale legittimo interesse; oppure
- alla luce dell'insieme delle circostanze pertinenti, i diritti e le libertà fondamentali di detti clienti possano prevalere su tale legittimo interesse, in particolare a causa di un rischio di discriminazione fondata sull'identità di genere.

Sulla base di tali coordinate la prassi dell'impresa ferroviaria francese *SNCF Connect* che obbligava sistematicamente i suoi clienti a indicare il loro appellativo («signore» o «signora») al momento dell'acquisto *online* di titoli di trasporto non è stata ritenuta oggettivamente indispensabile ed essenziale alla finalità di cui alla lett. a) né giustificata dalla finalità di adeguamento dei servizi di trasporto per i treni notturni con vagoni riservati alle persone aventi una stessa identità di genere e per l'assistenza ai passeggeri che versano in una condizione di *handicap* di cui alla lett. b), stante il sistematico e generalizzato dei dati relativi all'appellativo dell'insieme dei clienti dell'impresa interessata, ivi compresi i clienti che viaggiano di giorno o che non versano in una condizione di *handicap*.

## Corte costituzionale

(4)

**Sull'incostituzionalità del requisito della residenza decennale per l'assegnazione degli alloggi popolari.**

**Corte costituzionale, 3 gennaio 2025, n. 1 – Pres. Amoroso, Red. Pitruzzella**



Sono incostituzionali, per contrasto con gli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, gli articoli 5, comma 2-*bis*, e 3, comma 2-*bis*, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 novembre 2005, n. 15, nella parte in cui richiedono, per l'assegnazione dell'alloggio a canone sostenibile e per il contributo integrativo del canone di locazione, la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.

Risolvendo la questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza della Corte di cassazione, sez. I, 5 aprile 2024, sul prospettato contrasto della normativa provinciale soprarichiamata con i principi di eguaglianza e ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione) e con l'articolo 117, commi 1 e 5, Cost., in relazione al principio di parità di trattamento dei soggiornanti di lungo periodo rispetto ai cittadini dello stato membro in cui soggiornano, nei settori delle prestazioni sociali e dell'accesso all'alloggio, la Corte costituzionale:

- ha dichiarato ammissibili le questioni sollevate in riferimento all'articolo 117, comma 1, Cost., ribadendone la rilevanza, pur a fronte di una normativa del diritto dell'Unione europea che possa essere direttamente applicabile, giacché: i) il giudizio di costituzionalità si caratterizza per la sua specificità che si connota per la *«vasta gamma di tecniche decisorie, alle censure che investono la violazione di una norma europea (contenuta nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nei trattati o anche di diritto derivato, come nel caso di specie), che presenti un nesso con interessi o principi di rilievo costituzionale, così da assicurare il “tono costituzionale” della questione sollevata»*; ii) in un sistema, *«improntato a un concorso di rimedi, destinato ad assicurare la piena effettività del diritto dell'Unione e, per definizione, ad escludere ogni preclusione»*, sarà il giudice *a quo* *«a individuare il rimedio più appropriato, ponderando le peculiarità della vicenda sottoposta al suo esame»*;

- con riferimento alla fondatezza della q.l.c., ha sottolineato che le prestazioni che assicurano un'esistenza dignitosa e sono funzionali alla piena

realizzazione della persona umana e all'effettivo esercizio degli altri diritti costituzionali, la previsione del requisito della residenza di dieci anni sul territorio della nazione non è sorretta da una valida ragione giustificatrice e non presenta alcuna correlazione con il bisogno abitativo. Si tradisce così «*il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana*».

Il requisito della “residenza protratta”, nella sua rigidità, «*pregiudica proprio chi sia costretto a trasferirsi di frequente, per le precarie condizioni di vita, e perciò si trovi in uno stato di più grave disagio*» e presenta una più accentuata incidenza lesiva con riguardo ai «*soggiornanti di lungo periodo, i quali, pur potendo vantare la permanenza quinquennale, necessaria per conseguire il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, più difficilmente cumulano i dieci anni di residenza richiesti dalla disposizione censurata*».

## **Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali**

**(5)**

**Convenzioni urbanistiche: ultrattività degli effetti e obblighi dei privati.**

**Consiglio di Stato, sezione IV, 30 dicembre 2024, n. 10488 – Pres. Carbone,  
Est. Lamberti**

Le prescrizioni urbanistiche stabilite in una convenzione e, più in generale, in uno strumento pianificatorio attuativo rimangono pienamente operanti e vincolanti sino all'approvazione di un nuovo piano attuativo. Pertanto, a fronte di tale ultrattività delle previsioni urbanistiche convenzionali sta,

specularmente, la perdurante cogenza degli eventuali obblighi assunti dal privato (nella specie, quello della dazione delle somme a titolo di oneri). Va quindi escluso il diritto del privato alla ripetizione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, del costo di costruzione e delle somme corrisposte a titolo di monetizzazione degli standard, conseguente alla scelta unilaterale di non dare seguito alla realizzazione degli interventi previsti in convenzione, in quanto tale condotta integrerebbe una modifica dell'accordo che richiederebbe, secondo i principi generali, un *contrarius actus* (e, nella specie, violerebbe il patto territoriale cui hanno aderito comune e privati).

In argomento: Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2022, n. 11734, secondo cui il proprietario non può ritenersi obbligato in modo perpetuo a quanto previsto nella convenzione poiché, come il comune può recedere per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ex art. 11, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, analogamente il privato può, in presenza di circostanze sopravvenute rilevanti, chiedere di rinegoziare i contenuti della convenzione o di singole sue parti, in applicazione del principio di buona fede e correttezza ex art. 1375 c.c., richiamato dall'art. 11, comma 2, della l. n. 241 del 1990, in forza del rinvio ivi contenuto ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti. Inoltre, avendo il privato una posizione qualificata e differenziata in quanto parte dell'accordo, in presenza di una istanza di riesame dei contenuti della convenzione, motivata in ragione di circostanze sopravvenute, è ben possibile configurare un obbligo di provvedere, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 241 del 1990, in capo alla controparte pubblica che non necessariamente sarà tenuta ad assicurare il bene della vita cui aspira la parte privata ma dovrà, in ogni caso, istruire l'istanza e motivare le proprie determinazioni nel rispetto del canone generale di ragionevolezza e di proporzionalità.

(6)

**Accesso ai documenti amministrativi e legittimazione passiva.**

**Consiglio di Stato, sezione IV, 30 dicembre 2024, n. 10484 – Pres. Carbone,  
Est. Martino**

L'amministrazione destinataria dell'esercizio del diritto di accesso deve essere individuata nel soggetto pubblico o privato che, in relazione alla propria attività amministrativa di pubblico interesse, detiene o è comunque tenuta a detenere i documenti amministrativi che ineriscono alla predetta attività. Non è pertanto opponibile al cittadino la circostanza (meramente contingente o fattuale) dell'assenza di documenti presso l'amministrazione interpellata, tutte le volte che i documenti richiesti ineriscono alle competenze proprie della stessa e devono quindi essere da essa detenuti. Sussiste la legittimazione passiva della regione Umbria al rilascio della documentazione relativa all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, originariamente rilasciata dalla provincia, avuto riguardo al trasferimento delle competenze in materia alla regione, in forza della l.reg. 2 aprile 2015, n. 10.

(7)

**Sulla rilevanza dell'attività svolta presso *Eurojust* ai fini dell'attribuzione di un incarico direttivo presso un ufficio giudiziario di grandi dimensioni.**

**Consiglio di Stato, sezione VII, 27 dicembre 2024, n. 10407 – Pres. Lipari,  
Est. Di Carlo**

È illegittima la delibera del Consiglio superiore della magistratura (C.s.m.) che, in relazione all'attribuzione di un incarico direttivo presso un ufficio requirente di grandi dimensioni, affermi la "equipollenza" tra gli incarichi direttivi in precedenza svolti da un candidato e le attività svolte da altro candidato presso *Eurojust*, ai fini del riscontro dell'indicatore specifico "svolgimento in atto o pregresso di funzioni direttive o semidirettive", di cui

all'art. 18, lett. a) del testo unico sulla dirigenza giudiziaria, approvato con delibera del 28 luglio 2015 e s.m.i. del C.s.m., che è indicatore avente "speciale rilievo" ai fini dell'attribuzione dell'incarico ai sensi dell'art. 29 del medesimo testo unico; dovendo, al contrario, tale incarico presso l'organismo internazionale deve essere valutato quale semplice indicatore generale di cui all'art. 13 del medesimo testo unico sulla dirigenza giudiziaria, quale esperienza maturata "attraverso attività professionali fuori del ruolo organico della magistratura", che non può prevalere sull'indicatore speciale citato.

In motivazione, la sezione ha altresì evidenziato che la conclusione di cui in massima è confermata dalla novella contenuta nel d.lgs. 23 novembre 2023, n. 182, sebbene non applicabile *ratione temporis*, dalla quale si desume che solo con tale novella si è normativamente riconosciuta all'incarico presso *Eurojust* la speciale qualifica di fuori ruolo con valenza giurisdizionale, transitando difatti la relativa nomina dal potere politico del Ministro della giustizia a quello di autogoverno del C.s.m.; argomentando *a contrario*, quindi, alcuna valenza in tal senso sarebbe predicabile per il passato.

(8)

**Vincolo pertinenziale di tipo culturale e sindacato giurisdizionale.**

**Consiglio di Stato, sezione VII, 17 dicembre 2024, n. 10140 – Pres. Caputo, Est. Palmieri**

La valutazione dell'interesse culturale di un bene è un'esclusiva prerogativa dell'amministrazione responsabile del relativo vincolo e comporta un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché richiede l'applicazione di conoscenze tecniche specialistiche in settori scientifici come storia, arte e architettura. L'apprezzamento svolto dall'amministrazione incaricata della tutela, in conformità al principio di cui all'art. 9 Cost., è soggetto a sindacato giudiziale solo per verificare la logicità, coerenza e completezza della

valutazione. Il giudice amministrativo, infatti, può solamente censurare le valutazioni che eccedono i limiti della opinabilità scientifica, senza sostituire il giudizio dell'amministrazione con il proprio, ugualmente opinabile.

La fattispecie in esame muove dal provvedimento ministeriale, recante la declaratoria dell'eccezionale interesse culturale di otto collezioni artistiche ospitate dalla Banca Popolare di Vicenza all'interno di Palazzo Thiene, con conseguente imposizione del vincolo pertinenziale con il palazzo che le ospita, anch'esso soggetto a vincolo. La sezione assume che il collante che tiene unite tutte le opere in discorso è l'essere esse parti di un unico e inscindibile contesto artistico-culturale.

(9)

**Sanzione disciplinare per l'alunno che insulta il corpo docente e autonomia valutativa dell'amministrazione scolastica.**

**Consiglio di Stato, sezione VII, 2 dicembre 2024, n. 9647 – Pres. Lipari, Est. Sestini**

La sanzione disciplinare dell'esclusione dello studente, fino a tre anni dall'istituto, si applica in caso di recidiva nelle mancanze, di particolare gravità, oppure in presenza del ricorso a qualsiasi tipo di violenza o costrizione fisica o psicologica. Allorché l'amministrazione, nella propria autonomia valutativa, immune da profili di illogicità o di incompletezza istruttoria, abbia appurato la commissione di comportamenti aggressivi, ritenuti incompatibili con il corretto svolgimento delle attività didattiche, la sanzione disciplinare costituisce giustificata applicazione delle condivise regole di funzionamento della comunità scolastica, anche nella prospettiva dello sviluppo educativo delle persone.

(10)

**“Contributi per la concessione di diritti d’uso e dei diritti di installare strutture”**: alla Corte di giustizia UE i criteri nazionali di commisurazione.

**T.a.r. per il Lazio, sezione IV-ter, ordinanza 23 dicembre 2024, n. 23360 – Pres. Tricarico, Est. Bello**

Va rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea il seguente quesito: “se l’art. 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, in combinato disposto con l’art. 8 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, nonché il principio eurounitario di proporzionalità ostano all’introduzione, da parte del legislatore di uno stato membro, di un criterio di commisurazione dei “Contributi per la concessione di diritti d’uso e dei diritti di installare strutture” correlato alla percezione di un determinato gettito fiscale complessivo e, dunque, ad obiettivi generali di finanza pubblica, mediante prelievo dagli operatori, indipendentemente dalla finalità di soddisfare l’interesse al buon funzionamento del mercato delle comunicazioni elettroniche e alla tutela degli utenti, e se tale disposizione debba essere disapplicata dal giudice nazionale”.

**La presente ordinanza è stato oggetto di apposita News UM n. 3 del 22 gennaio 2025.**

**(11)**

**Sul ripristino dello stato legittimo.**

**T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione I, 20 dicembre 2024, n. 4183 – Pres. Savasta, Est. Commandatore**

Qualora sia incontestata l'abusività di un intervento edilizio, l'amministrazione è tenuta a ripristinare l'esatto stato legittimo del fabbricato, non potendo – tramite demolizioni parziali o incomplete – ricondurre le opere residue o porzioni delle stesse nell'ambito dell'edilizia libera né tantomeno può tollerarne la persistenza adducendo ragioni o valutazioni avulse dall'art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001.

(12)

**Logica conservativa del risultato elettorale e rilevanza invalidante delle sole irregolarità sostanziali.**

**T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sezione II, 20 dicembre 2024, n. 1023 – Pres. Pedron, Est. Limongelli**

Nel procedimento elettorale vige il principio di strumentalità delle forme, che, in correlazione con la regola di conservazione delle operazioni elettorali, mira finalisticamente alla stabilità del risultato elettorale nonché al rispetto della volontà espressa dagli elettori. In ragione dell'operatività dell'istituto della illegittimità non invalidante, sono rilevanti soltanto le irregolarità sostanziali, influenti, cioè, sulla libera espressione del voto e sulla complessiva attendibilità del risultato finale. Sono invece irrilevanti le irregolarità non sostanziali, ovvero i vizi nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali, inerenti la corrispondenza tra il numero degli iscritti e i votanti, il numero delle schede autenticate, il riepilogo dei voti relativi allo scrutinio, la congruenza tra i voti di preferenza e i voti di lista. È, in ogni caso, sempre onere di chi agisce in giudizio avverso gli atti elettorali dimostrare in che modo le presunte irregolarità, alterando la manifestazione del voto, comportino l'illegittimità del risultato proclamato e l'ottenimento di quello auspicato.

(13)



**Compatibilità urbanistica dell'impianto come presupposto per il legittimo esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti.**

**T.a.r. per la Campania, sezione V, 17 dicembre 2024, n. 7157 – Pres. Abbruzzese, Est. Maffei**

L'insediamento e lo svolgimento di attività di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi non possono prescindere della compatibilità urbanistico-edilizia, costituendo essa un evidente presupposto affinché l'attività possa legittimamente insediarsi in un determinato luogo ovvero proseguire, ravvisandosi una stretta interconnessione tra i profili edilizio-urbanistico e commerciali, con conseguente impossibilità di rilasciare l'autorizzazione unica ambientale con riguardo ad impianti non in regola sotto il profilo urbanistico-edilizio.

(14)

**Contratto di avvalimento e data certa.**

**T.a.r. per la Campania, sezione II, 16 dicembre 2024, n. 7139 – Pres. ed Est. Pappalardo**

Il contratto di avvalimento richiede la forma scritta *ad substantiam* ai sensi dell'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e il requisito della forma scritta può essere soddisfatto da un accordo che risulti da atti separati della ausiliaria e dell'ausiliata, purché concordanti.

Alla produzione, da parte del concorrente in sede di gara, del contratto di avvalimento firmato solo dall'ausiliaria, può essere attribuito valore di sottoscrizione anche da parte dell'ausiliata, con decorrenza dalla data del deposito del contratto unitamente all'offerta.

Ai fini della prova della sottoscrizione del contratto di avvalimento in formato digitale, da parte dell'ausiliaria, in data anteriore alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, è necessaria la marcatura temporale, oppure la trasmissione del documento informatico mediante posta elettronica certificata, la cui ricevuta di consegna certifica il momento della consegna tramite un testo contenente i dati di certificazione. Viceversa, non è sufficiente ad attribuire data certa alla sottoscrizione del contratto né una semplice e-mail che è priva del grado di certezza circa provenienza e datazione, né l'uso della firma digitale che consente di accertare l'autenticità, la paternità e l'integrità del documento, ma non costituisce un sistema certo di datazione.

In motivazione la sezione ha precisato che: *i)* ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale) la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle linee guida; *ii)* le linee guida approvate con decreto del presidente del consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 dispongono all'art. 41 che sono opponibili ai terzi i riferimenti temporali realizzati dai certificatori accreditati e, all'art. 47, che una evidenza informatica è sottoposta a validazione temporale mediante generazione e applicazione di una marca temporale alla relativa impronta; *iii)* la marcatura temporale non è altro che un'operazione crittografica, una codificazione dei dati analoga a quella usata per la firma digitale, caratterizzata dall'intervento nel procedimento di un soggetto terzo, il certificatore, che attesta l'associazione di una data e di un'ora all'apposizione di una firma.

(15)

**Sullo *ius variandi* in relazione al corrispettivo di servizi di comunicazioni elettroniche.**

**T.a.r. per il Lazio, sezione IV, 9 dicembre 2024, n. 22203 – Pres. Mele, Est. Scali.**

Sulla base del combinato disposto degli artt. 98-*septiesdecies*, comma 5, 98-*quaterdecies* del codice delle comunicazioni elettroniche e degli artt. 33, comma 2, lett. m) e 48 e 49 del codice di consumo, le modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica al consumatore possono essere assoggettate allo *ius variandi* solo se: a) si tratti di variazione di condizioni già contemplate nel contratto (la modifica dunque deve incidere su clausole già esistenti); b) non determinino una novazione del preesistente rapporto obbligatorio; c) siano sorrette da giustificato motivo. Lo *ius variandi* deve essere esercitato con modalità esecutive conformi alle regole di correttezza e se le modifiche riguardano il prezzo totale dei beni o servizi o le modalità di calcolo del prezzo complessivo non devono essere disposte nei primi 12 o 24 mesi (a seconda del tipo di offerta commerciale) dalla stipula.

È legittima la previsione dell'articolo 8-*quater* della delibera n. 307/23/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che prevede l'accettazione espressa (*opt-in*) in relazione alla proposta di modifica, da parte dell'operatore, delle condizioni contrattuali che prevedano un adeguamento periodico all'indice dei prezzi al consumo, in quanto riferita a contratti che non prevedono già tale meccanismo, in relazione ai quali non è applicabile l'istituto dello *ius variandi*, con possibilità dell'esercizio del diritto di recesso da parte dell'utente. L'introduzione di un meccanismo di indicizzazione, nella misura in cui rende il corrispettivo variabile (da fisso che era), modifica infatti in radice la struttura di determinazione dello stesso, sulla base di parametri non accettati al momento della stipula e pertanto impone il richiamo dell'attenzione dell'utente attraverso il meccanismo dell'*opt-in*.

Sono illegittime le previsioni degli artt. 2 e 4 della delibera n. 307/23/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che escludono dallo *ius variandi* solo l'ipotesi dell'incremento del prezzo derivante dall'applicazione di clausole di indicizzazione validate dai poteri pubblici, per converso attribuendo il diritto del recesso (*opt-out*) in caso di variazioni che non dipendano strettamente da un indice pubblico, non sussistendo una

“modifica contrattuale”, cui applicare lo *ius variandi*, nei casi in cui l’applicazione della variazione tariffaria rappresenta una mera esecuzione dell’esistente regolamento contrattuale, liberamente accettato dal consumatore, in cui, in ossequio al principio di libertà negoziale, il gestore può proporre molteplici opzioni tariffarie.

## **Normativa e altre novità di interesse**

**(16)**

**Decreto del Ministro dell’interno 21 gennaio 2025 – Adozione delle linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici (in G.U., serie generale, n. 20 del 25 gennaio 2025).**

**(17)**

**Testo del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, coordinato con la legge di conversione 23 gennaio 2025, n. 4, recante: «Misure urgenti in materia di giustizia» (in G.U., serie generale, n. 19 del 24 gennaio 2025).**

**(18)**

**Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 – Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante: «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.», corredato delle relative note (in G.U., serie generale, S.O., n. 17 del 22 gennaio 2025).**

**(19)**

**Decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 220 – Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135 e 136, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, (in G.U., serie generale, n. 17 del 22 gennaio 2025).**